

TI_GERICHTE 12.2020.85 vom 7. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.85

FR: TI_GERICHTE 12.2020.85 du 7 janvier 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.85 del 7 gennaio 2021

Regeste

Lodo arbitrale belga - riconoscimento ed exequatur

Erwägungen

E. 7

Con risposta 16 agosto 2020 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Oltre ad aver ribadito che la documentazione prodotta dall'istante era stata in parte utilizzata in violazione del segreto professionale dei suoi precedenti avvocati e come tale non poteva essere utilizzata poiché di origine illecita, egli ha evidenziato che il riconoscimento e l'exequatur del lodo arbitrale dovevano comunque essere respinti anche per altre ragioni. A suo dire, le esigenze formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CYN non erano state rispettate, atteso che le firme apposte da entrambe le parti nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b) erano false e che quel documento, prodotto solo in copia, nemmeno era stato adeguatamente autenticato, non bastando a tale scopo un'attestazione di conformità all'originale resa da un notaio ucraino non munita della postilla dell'Aia. Nemmeno le esigenze formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CYN erano state a loro volta ossequiate, visto che il lodo arbitrale, esso pure prodotto solo in copia, oltre a non essere stato tradotto in lingua francese da un traduttore qualificato, neanche in questo caso era stato adeguatamente autenticato. Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale erano infine contrari all'ordine pubblico svizzero, ciò che costituiva il motivo di diniego ai sensi dell'art. V cpv. 2 lett. b CYN: nel procedimento belga diversi suoi diritti procedurali basilari erano in effetti stati violati in modo importante; il contenuto del contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b), costitutivo di un pactum de palmario, era oltretutto contrario all'art. 20 CO, essendo stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e prevedendo una remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (con non solo partecipazione alla sua vincita, ma anche una partecipazione alla perdita della controparte), tanto più che aveva portato all'inammissibile risultato per il quale l'istante, oltre ad aver già incassato USD 1'000'000.-, pretendeva l'ulteriore pagamento di un importo equivalente a circa il 30% di quanto attribuitogli nel giudizio arbitrale inglese, per altro nel frattempo annullato dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (QBD) (doc. 3).

E. 8

Della replica spontanea 4 settembre 2020 dell'istante e della duplice spontanea 16 settembre 2020 del convenuto si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

E. 9

Nel caso di specie l'istanza di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione al PE (sull'ammissibilità dell'esame pregiudiziale o incidentale dell'exequatur da parte del giudice del rigetto, cfr. TF 5A_366/2013 del 26 settembre 2013 consid. 3) è stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Contro la decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte il ricorso contro il mancato riconoscimento ed exequatur costituisce in effetti un'impugnativa contro una decisione del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall'altra la procedura di rigetto dell'opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto nel termine di legge (art. 321 cpv. 2 CPC), il reclamo 10 luglio 2020 è pertanto ricevibile e può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 16 agosto 2020. Quanto alla competenza funzionale a trattare un reclamo contro una decisione in tal senso, si osserva che la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne l'aspetto pregiudiziale del riconoscimento e dell'exequatur della sentenza straniera (art. 48 lett. b n. 5 LOG e 309 lett. a CPC, posto che il lodo arbitrale verteva su una questione di diritto delle obbligazioni e meglio su un contratto di servizi giuridici, cfr. doc. A.b) ed alla Camera di esecuzione e fallimenti per quanto riguardava l'eventuale (cfr. infra consid. 18) questione del rigetto definitivo dell'opposizione al PE (art. 48 lett. e n. 1 LOG e 309 lett. b n. 3 CPC). In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere, atteso che nel caso concreto il rigetto definitivo dell'opposizione al PE costituiva un aspetto accessorio del riconoscimento e dell'exequatur della sentenza straniera, hanno tuttavia convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica dell'art. 127 CPC (medesima soluzione in: II CCA

E. 11

Anche la domanda preliminare di conferimento dell'effetto sospensivo non può essere accolta. Innanzitutto si osserva che il reclamo non è di regola idoneo a precludere l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC). Nel caso di specie la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo non avrebbe oltretutto alcun senso pratico, mancando una precedente decisione positiva dell'autorità di prima istanza i cui effetti potrebbero in tal modo essere "ripristinati" (II CCA 24 settembre 2014 inc. n. 12.2014.135; Bohnet, Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, p. 394 n. 133). L'emanazione del presente giudizio rende in ogni caso priva d'oggetto tale domanda (II CCA 11 febbraio 2015 inc. n. 12.2015.5, 5 settembre 2016 inc. n. 12.2016.99).

E. 12

Giusta l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri in Svizzera sono regolati dalla CYN, che in buona sostanza stabilisce gli standard minimi affinché tali giudizi possano essere riconosciuti e resi esecutivi. Altre disposizioni nazionali o accordi internazionali (bilaterali o multilaterali) possono tuttavia essere applicati, in luogo di quest'ultima, se e nella misura in cui nel singolo caso risultano globalmente più favorevoli rispetto alle disposizioni di quella Convenzione e in tal modo appaiono idonei ad agevolare il riconoscimento e l'exequatur (Patocchi/Jermine, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 43 segg. ad art. 194 LDIP; DTF 110 Ib 191 consid. 2b). Nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni delle parti e del primo giudice, è incontestabile che le condizioni per il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali poste dalla CSB (secondo cui in particolare " le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono riconosciute e rese esecutive nell'altro se soddisfano alle condizioni previste nell'art. 1, § 1, lett. a, c ... e se l'esemplare prodotto è autentico " [art. 9 cpv. 1], ritenuto che queste ultime disposizioni esigono che " il riconoscimento della decisione non sia incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere " [art. 1 cpv. 1 lett. a] e che " la decisione, conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di diritto ordinari " [art. 1 cpv. 1 lett. c]) siano globalmente più favorevoli al riconoscimento e all'exequatur rispetto alle disposizioni poste dalla CYN (secondo cui in particolare " per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione ... la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda: l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità " [art. IV cpv. 1 lett. a] e " l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità " [art. IV cpv. 1 lett. b], ritenuto che " ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del Paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua .. certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare " [art. IV cpv. 2], rispettivamente " il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all'autorità competente del Paese, ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del Paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza " [art. V cpv. 1 lett. e] rispettivamente ancora " il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l'autorità competente del Paese dove sono domandati, riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario all'ordine pubblico" [art. V cpv. 2 lett. b]). La presente controversia verrà pertanto decisa in base alla CSB (la cui applicazione, contrariamente a quanto preteso in questa sede dal convenuto, era già stata evocata a p. 11 dell'istanza e a p. 19 del verbale di udienza del

E. 14

Come si vedrà, il convenuto non può essere seguito laddove (dopo che, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall'istante, lo aveva già addotto a p. 6 segg. delle osservazioni all'istanza) ha lamentato da una parte il fatto che le firme apposte da entrambe le parti nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b) fossero false e che quel documento, prodotto in copia, nemmeno fosse stato adeguatamente autenticato, e dall'altra ha fatto notare che il lodo arbitrale (doc. A.a), anch'esso prodotto in copia, non era stato adeguatamente tradotto e autenticato. E nemmeno può essere considerato pertinente l'assunto del giudice di prime cure secondo cui l'istante non sarebbe stata la controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b). In base all'art. 9 cpv. 1 CSB, per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale straniero è in effetti unicamente rilevante, sugli aspetti sopra evocati, il fatto che " l'esemplare prodotto" sia "autentico", ovvero sia stato prodotto in originale o con una copia autentica, mentre che le eventuali carenze della convenzione contenente la clausola compromissoria e le eventuali carenze qualitative della traduzione del lodo arbitrale sono prive di rilievo. Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, è incontestabile che la copia del lodo arbitrale versata agli atti

dall'istante adempia alle esigenze formali poste dalla CSB. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che si può prescindere da una legalizzazione del lodo arbitrare nel caso in cui la sua autenticità non sia stata contestata dall'interessato (TF 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2), ritenuto che, per ammettere l'esistenza di una valida contestazione, non basta che quest'ultimo si limiti ad asserire in maniera generica che il documento è falso, ma occorre che egli adduca tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca (TF 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2). Nel caso concreto il convenuto si è per l'appunto limitato a contestare in modo generico l'autenticità del lodo arbitrare (risposta al reclamo p. 5), ma non ha assolutamente spiegato, a parte aver indicato che la copia del lodo arbitrare versata agli atti dall'istante costituita da una fotocopia dichiarata conforme all'originale da un notaio ucraino ma non munita di un'eventuale postilla dell'Aia non sarebbe stata sufficiente, quali fossero gli elementi concreti e le prove che avrebbero concorso a farlo ritenere non autentico.

E. 15

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che il 6 marzo 2020 l'esecutività del lodo arbitrare sia stata sospesa da un tribunale belga fino all'emanazione del giudizio di merito sul recours en annulation (doc. 18) inoltrato dal convenuto non è tale da impedirne il riconoscimento e l'exequatur. Giusta l'art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. c CSB le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono in effetti riconosciute e rese esecutive nell'altro se “ la decisione, conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di diritto ordinari ”. Atteso che il recours en annulation ex art. 1717 Code Judiciaire Belge non era pacificamente un rimedio di diritto ordinario (cfr. pure doc. I) e che la CSB, diversamente dall'art. V cpv. 1 lett. e CYN, non conosceva un'eccezione quando la decisione “ è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del Paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza ”, è incontestabile che la sospensione provvisoria decisa dal tribunale belga sia ininfluenza per il presente giudizio.

E. 16

Il convenuto ha ribadito in questa sede che il lodo arbitrare non avrebbe potuto essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera siccome nel procedimento arbitrare diversi suoi diritti procedurali basilari sarebbero stati violati in modo importante. Pur essendo certamente ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall'istante, a p. 13 segg. delle osservazioni all'istanza), il rilievo, con cui in sostanza è stato lamentato il fatto che il riconoscimento del lodo straniero fosse “incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato” in cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a CSB), e meglio con l'ordine pubblico processuale svizzero, dev'essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il convenuto si è in effetti limitato a formulare una generica obiezione (risposta al reclamo p. 5), ma non ha qui minimamente indicato, prima ancora di averlo provato, quali sarebbero stati i suoi diritti procedurali che sarebbero stati violati nell'ambito procedimento arbitrare in Belgio.

E. 17

Il convenuto ha evidenziato che in ogni caso il contenuto del contratto di servizi giuridici (doc. A.b), costitutivo di un pactum de palmario, sarebbe stato contrario all'art. 20 CO, essendo stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e prevedendo una remunerazione

dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (con non solo partecipazione alla sua vincita, ma anche una partecipazione alla perdita della controparte), tanto più che in concreto aveva portato all'inammissibile risultato per il quale l'istante, oltre ad aver già incassato USD 1'000'000.-, pretendeva l'ulteriore pagamento di un importo equivalente a circa il 30% di quanto attribuitogli nel lodo arbitrale inglese, che per altro nel frattempo era stato annullato (doc. 3). Pur essendo anche in questo caso ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall'istante, a p. 11 segg. della duplice all'istanza), il rilievo, con cui il convenuto ha in sostanza lamentato il fatto che il riconoscimento del lodo straniero fosse "incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato" in cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a CSB), e meglio con l'ordine pubblico materiale svizzero, dev'essere respinto. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che un lodo arbitrale straniero che sulla base di un pactum de palmario condanna una parte a rifondere all'altra un importo a titolo di onorario pari al 30% delle somme attribuitegli a suo tempo in giudizio non è di per sé contrario all'ordine pubblico svizzero (Patocchi/Jermini , op. cit., n. 287 ad art. 194 LDIP; TF 5P.201/1994 del 9 gennaio 1995 consid. 7, pubbl. in Bulletin ASA 2001 p. 294). Nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, non evidenziati dal convenuto, non vi è ragione di scostarsi da una tale giurisprudenza, poco importando da una parte se il pactum de palmario concluso tra le parti (retto dal diritto inglese, cfr. doc. A.b), potesse eventualmente essere non conforme al diritto svizzero siccome era stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e in quanto prevedeva una remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (DTF 143 III 600 consid. 2.7.5; TF 2C_205/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.2), rispettivamente se il 13 marzo 2019, prima cioè dell'emanazione del lodo che ci occupa (che dunque ne aveva o comunque ne avrebbe potuto tener conto), il giudizio arbitrale inglese, nell'ambito del cui procedimento l'istante pretendeva di aver maturato il proprio onorario, fosse stato annullato (doc. 3).

E. 18

In un ultimo capitolo l'istante, esprimendosi sulla considerazione pretorile secondo cui l'identità tra il titolo rispettivamente il motivo dello stesso indicato nel PE di cui al doc. H (" contratto di servizi legali + decisione arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018; lettera del 25.4.2018") e quello invocato nell'istanza di rigetto (la sentenza arbitrale 24.4.2019) non era particolarmente chiara, ha fatto notare che in realtà il nesso tra il lodo arbitrale su cui si basava la procedura di riconoscimento e di esecuzione e il contratto di servizi giuridici e la relativa fattura del 12 marzo 2018 sul procedimento di recupero crediti era perfettamente chiaro, così come lo era la continuità tra le successive fasi del procedimento di riconoscimento e di esecuzione. La questione non necessita di essere approfondita, visto e considerato che in questa sede, diversamente da quanto fatto innanzi al primo giudice, l'istante, in riforma del giudizio qui impugnato, non ha più postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE. Riassumendo la decisione pretorile, essa si è in effetti limitata ad evidenziare il fatto che il primo giudice avesse respinto la domanda di riconoscimento e di exequatur, ma ha sorvolato sul fatto che costui avesse pure respinto la domanda di rigetto in via definitiva dell'opposizione (reclamo p. 7). Nel petitum ricorsuale non vi è poi alcuna traccia di una domanda in tal senso (reclamo p. 3 seg.). E nemmeno dai considerandi del reclamo si è potuto evincere che l'istante, pur non condividendo la considerazione pretorile di cui si è detto sopra, a suo dire resa dal primo giudice " senza peraltro ricavarne alcuna chiara deduzione " (reclamo p. 7), avesse inteso rinnovare in seconda sede la richiesta di rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE già fatta valere in

prima istanza.

E. 19

Ne discende, in parziale accoglimento del reclamo dell'istante, che la decisione pretorile dev'essere riformata unicamente nel senso che il lodo arbitrale

E. 24

aprile 2019 dal Tribunal d'Arbitrage commercial international auprès de la Chambre européenne d'arbitrage di Bruxelles (B) nella procedura arbitrale n° _____ promossa da RE 1 nei confronti di CO 1, di I _____ e di P _____ è accolta . 2. Le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- sono poste a carico dell'istante per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'istante CHF 8'500.- per ripetibili. II. Le spese processuali di complessivi CHF 8'000.- sono a carico della reclamante per 1/5 e per 4/5 sono poste a carico della controparte, che rifonderà alla reclamante CHF 6'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi _____ giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.